

Il sistema normativo della prevenzione incendi e il D.P.R. 151/2011



Nell'antica Roma, il corpo dei **Vigiles Urbani** rappresentava una delle prime organizzazioni pubbliche dedicate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi, oltre a svolgere funzioni di polizia notturna. Istituito dall'imperatore Augusto nel 6 d.C., questo corpo era composto inizialmente da circa 600 uomini, principalmente liberti (ex schiavi liberati), e successivamente ampliato a circa 7.000 unità suddivise in sette coorti.

Organizzazione e Compiti

Ogni coorte era responsabile di due delle quattordici regioni in cui Augusto aveva suddiviso l'Urbe. Le coorti erano ulteriormente suddivise in centurie, ciascuna composta da 70-80 uomini sotto il comando di un centurione. Il corpo era guidato dal **praefectus vigilum**, un ufficiale di rango equestre nominato direttamente dall'imperatore.

I Vigiles avevano il compito di:

Sorvegliare la città durante le ore notturne.

- Prevenire e spegnere gli incendi.
- Mantenere l'ordine pubblico e prevenire crimini notturni.

Attrezzature e Tecniche

Per svolgere le loro funzioni, i Vigiles disponevano di attrezzature come:

Secchi realizzati con corde sigillate con pece per trasportare l'acqua.

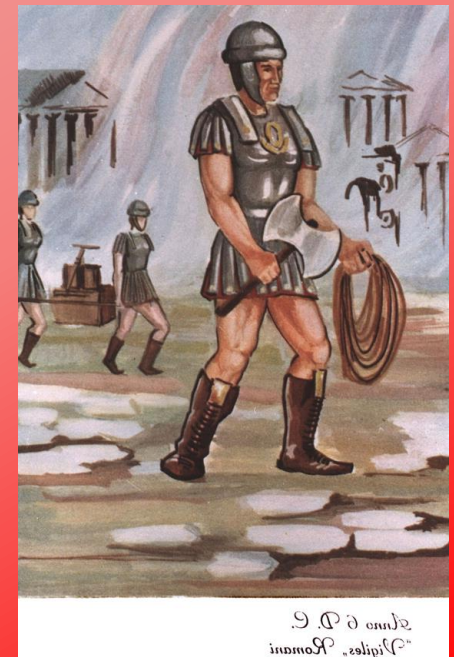
- Pompe idrauliche manuali (siphon) per proiettare l'acqua sulle fiamme.
- Asce (dolabrae) e ganci per demolire strutture e impedire la propagazione del fuoco.
- Coperte bagnate (centones) per soffocare le fiamme.

Caserme e Presidi

Le caserme principali (stationes) dei Vigiles erano distribuite strategicamente in tutta Roma. Ogni coorte aveva una caserma principale e diverse postazioni di guardia (excubitoria) per garantire una risposta rapida agli incendi e mantenere l'ordine. Una delle caserme meglio conservate è l'**Excubitorium della VII coorte** situata a Trastevere, visitabile ancora oggi in via della Settima Coorte n. 9.

Eredità Storica

Il motto dei Vigiles era "*Ubi dolor ibi vigiles*" ("Dove c'è il dolore, lì ci sono i vigili"), riflettendo il loro impegno nel proteggere la città e i suoi abitanti. La loro organizzazione e le tecniche adottate hanno influenzato profondamente la struttura dei moderni corpi dei vigili del fuoco.



Storia del sistema normativo della prevenzione incendi in Italia

Origini e primi riferimenti normativi (fino agli anni '40)

- **Epoca pre-unitaria e primi del '900**
Le norme relative agli incendi erano contenute in regolamenti locali o decreti prefettizi. L'approccio era reattivo, legato all'ordine pubblico, più che preventivo.
- **Codice Penale Zanardelli (1889)** e poi il **Codice Rocco (1930)**:
trattano gli incendi come reati, ma non esiste ancora una vera prevenzione tecnica.
- **R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie**
Introduce alcuni principi di igiene e sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, incluso il rischio incendio.

Il dopoguerra e la nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (1941-1950)

- **Legge 27 dicembre 1941, n. 1570**
Istituisce il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF)** come organo tecnico statale.
➤ Da questo momento, la prevenzione incendi inizia a strutturarsi come materia tecnica autonoma.
- **D.P.R. 547/1955**
Uno dei primi testi organici sulla sicurezza sul lavoro:
➤ Contiene disposizioni su impianti, ambienti di lavoro, estintori, vie di fuga, ma la prevenzione incendi è ancora frammentata.

Anni '60-'80: Prime regole tecniche e inizio della prevenzione codificata

- **D.P.R. 689/1959**
Istituisce i **certificati di prevenzione incendi (CPI)**.
- **D.M. 16 febbraio 1982**
Elenca le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
➤ Introduce l'obbligo di prevenzione per attività "a rischio".
- **D.M. 30 novembre 1983 – Classificazione del rischio incendio**
➤ Introduce il concetto di rischio basso, medio e elevato.
- Vengono pubblicate numerose **regole tecniche verticali (RTV)**, per:
 - Autorimesse
 - Centrali termiche
 - Scuole
 - Ospedali
 - Edifici civili

Verso l'armonizzazione europea (anni '90 - 2000)

• D.P.R. 577/1982

Prima vera legge organica sulla prevenzione incendi.

➤ Definisce le competenze del CNVVF in ambito autorizzativo e ispettivo.

• Direttive europee (Direttiva Cantieri, Direttiva Seveso, ecc.)

➤ Introducono il concetto di valutazione del rischio e responsabilità del datore di lavoro.

• D.Lgs. 626/1994

➤ Include la prevenzione incendi tra le misure di sicurezza.

➤ Rafforza il ruolo del datore di lavoro e introduce la formazione antincendio.

Riforma complessiva: D.Lgs. 81/08 e la prevenzione come sistema

• D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

➤ Unifica tutta la normativa sulla sicurezza.

➤ Dedica il **Titolo IX – Capo I** alla **protezione da agenti fisici**, incluso il rischio incendio.

➤ Il rischio incendio viene valutato nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**.

➤ Il datore di lavoro ha obblighi precisi: valutare, informare, formare, dotare di presidi.



Il nuovo sistema di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)

• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

➤ Riforma radicale: introduce tre **categorie di rischio (A, B, C)** per le attività soggette.

➤ Snellisce la burocrazia:

◦ **Categoria A** → solo SCIA

◦ **Categoria B** → SCIA + asseverazione

◦ **Categoria C** → SCIA + progetto da approvare

• Si rafforza il **Sistema informatico di Prevenzione Incendi (SUAP - CENED - CEM)**



Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.)

• D.M. 3 agosto 2015 – Il cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”

➤ È una svolta epocale:

◦ Approccio **prestazionale** (performance-based), non più solo prescrittivo

◦ Strutturato in **sezioni modulari**:

▪ G: Generalità

▪ S: Strategie antincendio (es. compartimentazione, esodo, rivelazione, controllo fumo, ecc.)

▪ V: Regole tecniche verticali (RTV)

▪ M: Metodologia

• Viene aggiornato periodicamente con nuove **RTV** (es. uffici, alberghi, autorimesse, scuole, centrali termiche, ecc.)

• Dal **2022** è **obbligatorio per tutte le nuove attività**.



✓ **1. Quando serve il procedimento di prevenzione incendi**
Un'attività è soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco **se rientra nell'elenco del D.M. 151/2011, allegato I:**

➤ 80 attività classificate in **categoria A, B o C** in base a rischio, complessità, affollamento, potenza, superficie ecc.

Categorie:

- **A:** rischio basso, iter semplificato
- **B:** rischio medio, serve asseverazione
- **C:** rischio elevato, serve parere di progetto + SCIA + sopralluogo

✚ **2. Fasi del
procedimento
standard di
prevenzione
incendi
(D.P.R.151/2011)**

Fase	Descrizione	Obbligatoria per
1 Valutazione preliminare (facoltativa)	Il professionista antincendio può presentare un progetto preliminare per ottenere parere tecnico dai VVF	solo su richiesta (utile per impianti complessi)
2 Progetto	Obbligatorio per attività di categoria C: va presentato e approvato dai VVF prima di iniziare i lavori	Categoria C
3 Realizzazione e asseverazione	Il professionista certifica la conformità antincendio (secondo progetto o Codice)	Categoria B e C
4 SCIA antincendio	Comunicazione con documentazione tecnica e asseverazione finale. Autorizza l'esercizio dell'attività	Tutte le categorie
5 Sopralluogo	I VVF effettuano un controllo, a campione o obbligatorio per Categoria C	Categoria C , o a campione
6 Rinnovo periodico di conformità antincendio	Ogni 5 anni, il titolare presenta una dichiarazione che nulla è cambiato sostanzialmente	Tutte le attività



1. STRUTTURA DEL CODICE – IN BREVE

Il Codice si applica alle **attività soggette a controllo VVF** (D.P.R. 151/2011) e si articola in:

Sezione	Contenuto	Descrizione sintetica
G	Generalità	Terminologia, classificazioni, metodo
S	Strategie antincendio	S.1–S.10: reazione, esodo, controllo, rivelazione, ecc.
V	Regole Tecniche Verticali (RTV)	Attività specifiche (uffici, scuole, ecc.)
M	Metodologia	Criteri di progettazione prestazionale

2. RTV PUBBLICATE (elenco aggiornato a maggio 2025)

Queste RTV **sono in vigore e devono essere applicate obbligatoriamente** in caso di nuova attività o modifica sostanziale:

RTV	Riferimento normativo
Edifici storici	D.M. 20/12/2012, aggiornata
Autorimesse	D.M. 15/05/2020
Attività ricettive turistico-alberghiere	D.M. 09/08/2016
Scuole	D.M. 07/08/2017
Uffici	D.M. 08/06/2016
Strutture sanitarie	D.M. 29/11/2021
Asili nido	D.M. 06/04/2020
Impianti fotovoltaici	D.M. 15/09/2022
Attività commerciali	D.M. 23/11/2023
Cantieri navali	D.M. 07/10/2022
Interporti e logistica	D.M. 28/11/2023
Industrie e depositi chimici	In fase di finalizzazione



RTV MANCANTI O IN LAVORAZIONE (maggio 2025)

Le seguenti attività sono ancora regolate da norme tradizionali (es. D.M. 10/03/1998, D.M. 26/08/1992), ma sono in fase di revisione per l'integrazione nel Codice:

- Cinematografi, teatri e luoghi di pubblico spettacolo
- Attività industriali complesse (es. raffinerie, impianti a rischio Seveso)
- Depositi di GPL e GNL
- Metropolitane, aeroporti, gallerie stradali
- Impianti sportivi e grandi eventi
- Residenze e abitazioni (attualmente escluse)

 Le attività in questa lista sono le ultime ad essere ancora sotto "doppio binario".



COME APPLICARE CORRETTAMENTE IL CODICE

Passaggi logici:

1. Verifica se esiste una RTV per l'attività
2. Classifica l'attività in base a:
 1. Funzione prevalente
 2. Affollamento
 3. Carico d'incendio specifico
3. Applica le 10 strategie antincendio (S.1–S.10)
4. Definisci il livello di prestazione richiesto (I–II–III–IV) per ogni strategia
5. Redigi la relazione tecnica, tavole, e scegli le soluzioni conformi o alternative
6. Assevera e presenti SCIA antincendio via SUAP o portale VVF





DIFFERENZA TRA REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI E REGOLE TECNICHE VERTICALI

◆ Regole Tecniche Orizzontali (RTO)

📖 Cosa sono:

Sono le **strategie comuni e trasversali** che si applicano a **tutte le attività soggette, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso**.

📖 Dove si trovano:

Nella **Sezione S** del Codice (S.1–S.10)

✂ Cosa trattano:

Le **strategie antincendio** da considerare sempre, come:

Codice	Strategia	Esempio
S.1	Reazione al fuoco dei materiali	Scelta dei rivestimenti
S.2	Resistenza al fuoco delle strutture	REI 60 per muri divisorii
S.3	Compartimentazione	Suddivisione in comparti
S.4	Esodo	Vie di fuga, scale
S.5	Gestione della sicurezza (GSA)	Addetti antincendio, piano di emergenza
S.6	Controllo dell'incendio	Estintori, impianti sprinkler
S.7	Rivelazione e allarme	Sistemi di rivelazione automatica
S.8	Controllo fumi e calore	Sistemi di estrazione forzata
S.9	Operatività antincendio	Spazi per mezzi VVF
S.10	Sicurezza impianti tecnologici	Sezionamento elettrico, gas

◆ Regole Tecniche Verticali (RTV)

📖 Cosa sono:

Sono regole tecniche **specifiche per singole attività**: uffici, scuole, alberghi, autorimesse, ecc.

📖 Dove si trovano:

Nella **Sezione V** del Codice

✂ Cosa contengono:

- Adattamenti delle strategie generali **ai casi particolari**
- Parametri specifici: affollamenti, larghezza delle vie di fuga, resistenze minime, modalità di ventilazione ecc.

🔧 ESEMPIO PRATICO

Immagina di progettare un **ufficio da 1.500 m²**:

- **Applichiamo le RTO:**
 - definisci il numero di uscite, resistenza al fuoco, ventilazione, accessi VVF, ecc.
- **Applichiamo anche la RTV "Uffici" (D.M. 08/06/2016):**
 - questa ti dà parametri precisi (larghezza minima scale, affollamento standard = 0,05 pers/m², ecc.)

📌 Esempi di RTV pubblicate:

Attività	Riferimento
Uffici	D.M. 08/06/2016
Scuole	D.M. 07/08/2017
Autorimesse	D.M. 15/05/2020
Alberghi	D.M. 09/08/2016
Asili nido	D.M. 06/04/2020
Attività commerciali	D.M. 23/11/2023



Caratteristica	RTO (orizzontali)	RTV (verticali)
Ambito	Trasversale, per tutte le attività	Specifico, per singole tipologie
Sezione del Codice	Sezione S	Sezione V
Flessibilità	Alta	Alta ma vincolata alla tipologia
Obbligatorietà	Sempre, per tutte le attività	Solo se esiste RTV per quella attività
Contenuto	Strategia generale (esodo, controllo incendi...)	Dettagli tecnici adattati all'attività



Conclusione operativa

1. Le RTO sono sempre obbligatorie.
2. Le RTV si applicano solo se esistono per l'attività in oggetto.
3. Quando non esiste una RTV, usi solo le RTO e personalizzi con **soluzioni conformi o alternative**.

Sezione G - Generalità

1. Termini, definizioni e simboli grafici
2. Progettazione sicurezza antincendio
3. Determinazione profili di rischio

Sezione S - Strategia antincendio

1. Reazione al fuoco
2. Resistenza al fuoco
3. Compartimentazione
4. Esodo
5. Gestione della sicurezza antincendio
6. Controllo dell'incendio
7. Rivelazione ed allarme
8. Controllo di fumi e calore
9. Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Sezione V - Regole tecniche verticali

1. Aree a rischio specifico
2. Aree a rischio atmosfere esplosive
3. Vani degli ascensori
4. Uffici
5. Alberghi
6. Autorimesse
7. Scuole
8. Attività commerciali - V.9Asili nido
10. Musei ... - V.11 Strutture sanitarie
11. Altre attività ... - V.12 ... V.13 ... V.14...

Sezione M - Metodi

1. Metodologia ingegneria sic. antinc.
2. Scenari incendio per progettaz. prestaz.
3. Salvaguardia vita con progettazione prestazionale

COME DEVE RAGIONARE UN PROGETTISTA ANTINCENDIO OGGI

L'approccio moderno è **prestazionale**, basato sul rischio, secondo il **Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)**.

3. Filosofia progettuale moderna – Il Codice di Prevenzione Incendi

Il progettista può scegliere:

- **Approccio tradizionale:** norme prescrittive (RTV pre-2015)
- **Approccio "Codice":** flessibile, modulare, basato su strategie antincendio

Il **"doppio binario"** è il sistema previsto dal **D.M. 3 agosto 2015**, noto come **Codice di Prevenzione Incendi**, che lascia al progettista la possibilità di scegliere:

1. Binario prescrittivo (norme tradizionali)

- Utilizza le **regole tecniche tradizionali** o **decreti specifici** emanati prima del Codice (es. D.M. 10/03/1998, D.M. 26/08/1992 per gli uffici, D.M. 18/12/1975 per le scuole, ecc.)
- Si basa su **prescrizioni rigide** e **parametri fissi**
- Approccio più **normativo**, adatto a **casi semplici o noti**

2. Binario prestazionale (Codice di Prevenzione Incendi)

- Si utilizza il **Codice** del 2015 (e sue modifiche e RTV aggiornate)
- Si basa su **strategie modulari** e **valutazioni del rischio**
- Permette **maggiore flessibilità** progettuale, con soluzioni alternative o innovative
- Richiede però un **approccio più tecnico e documentato**



Il regolamento per la prevenzione incendi

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



📌 QUANDO SI PUÒ APPLICARE IL DOPPIO BINARIO?

Il doppio binario si può applicare **solo quando esistono entrambe le possibilità normative**, cioè:

- L'attività è contemplata sia da una **RTV tradizionale** (ante 2015) che da una **RTV aggiornata nel Codice**
- La scelta è a discrezione del **progettista antincendio** (abilitato ex legge 818)

⚠️ Tuttavia, **dal 2022 il Codice è obbligatorio** per tutte le nuove attività, e in molti casi le RTV tradizionali **sono state abrogate**.

🎯 VANTAGGI E SVANTAGGI

Approccio	Vantaggi	Svantaggi
Prescrittivo	Semplicità, prassi consolidata	Poco flessibile, obsoleto
Prestazionale	Flessibilità, adatto a casi complessi o edifici storici	Più impegnativo da giustificare e documentare

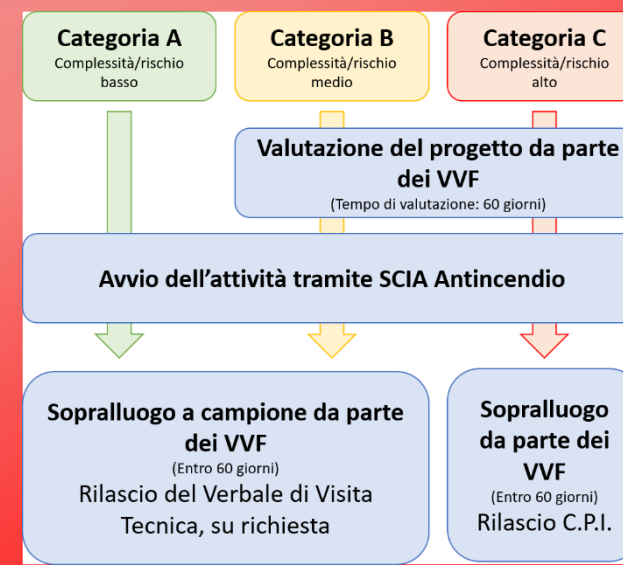
👤🏠 ESEMPI CONCRETI

✅ ESEMPIO 1 – Ufficio di 1.000 m²

- **Soluzione 1 (prescrittiva):** D.M. 22/02/2006 → vie di fuga min. 1,20 m, distanza massima 45 m, REI 60...
- **Soluzione 2 (prestazionale):** Codice – RTV “Uffici” (D.M. 8/06/2016), che permette valutazioni di rischio e misure equivalenti

✅ ESEMPIO 2 – Scuola

- **Soluzione 1:** D.M. 26/08/1992
- **Soluzione 2:** Codice + RTV “Scuole” (D.M. 7/08/2017)



Il doppio binario è una fase transitoria

Il sistema del "doppio binario" è stato **introdotto nel 2015** con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) per **agevolare la transizione** dalle vecchie norme prescrittive a un **sistema unico, prestazionale e modulare**.

Questa convivenza era **voluta dal legislatore** per:

- permettere ai progettisti di abituarsi al nuovo approccio,
- evitare blocchi normativi in settori ancora privi di RTV aggiornate,
- tutelare attività già esistenti o in fase di ristrutturazione con riferimenti storici.

Stato attuale (2025)

Oggi la situazione è questa:

- **La maggior parte delle Regole Tecniche Verticali (RTV)** è già stata **integrata nel Codice**.
- **Molte regole tradizionali sono state abrogate** (es. autorimesse, alberghi, uffici, scuole, locali di pubblico spettacolo, impianti fotovoltaici, ecc.).
- **Il Codice è obbligatorio** per:
 - nuove attività;
 - attività con RTV specifica nel Codice;
 - varianti sostanziali alle attività esistenti.

In sostanza, **il binario prescrittivo sta scomparendo**.

ATTENZIONE: Verso il “binario unico”

L'obiettivo del Ministero dell'Interno è **superare il doppio binario**, e adottare **il Codice come unico riferimento normativo**, anche perché:

- le RTV tradizionali sono sempre più **abrogate o incorporate** nel Codice
- il Codice è **strutturato per aggiornarsi nel tempo** con nuove RTV



Cosa succederà nei prossimi anni?

Il futuro va chiaramente verso il binario unico, con il Codice come unico riferimento.

- Le poche **regole tecniche tradizionali ancora in vigore** saranno:
 - **incorporate nel Codice**, con pubblicazione delle relative RTV;
 - **abrogate**, non appena sarà tecnicamente possibile sostituirle con strategie prestazionali.
- In parallelo, il Codice continua a evolversi:
 - aggiornamenti annuali, nuove RTV, chiarimenti metodologici.



Il Codice è diviso in 4 sezioni principali:

◆ Sezione G – Generalità

- Terminologia
- Criteri generali
- Classificazione dell'attività (funzione, affollamento, carico d'incendio)

◆ Sezione S – Strategie antincendio

Contiene **10 strategie** obbligatorie, ognuna con obiettivi di sicurezza:

◆ Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV)

Specifiche per tipologie di attività:

- Autorimesse, uffici, scuole, alberghi, edifici storici, impianti fotovoltaici ecc.

◆ Sezione M – Metodologia

Guida alla corretta applicazione del Codice.

Codice	Strategia	Obiettivo
S.1	Reazione al fuoco	Materiali non combustibili
S.2	Resistenza al fuoco	Stabilità strutturale
S.3	Compartimentazione	Limitare la propagazione
S.4	Esodo	Evacuazione sicura
S.5	Gestione sicurezza (GSA)	Organizzazione e formazione
S.6	Controllo dell'incendio	Estintori, idranti, sprinkler
S.7	Rivelazione e allarme	Sensori e sistemi di segnalazione
S.8	Controllo fumi e calore	Sfiati, ventilazione, filtri
S.9	Operatività antincendio	Accessi e spazi per VVF
S.10	Sicurezza impianti	Prevenzione da corto circuito



1. Individuare se l'attività è soggetta a D.P.R. 151/2011

- Consultare l'allegato I

2. Determinare la categoria (A-B-C)

- Per sapere se serve solo SCIA o anche progetto

3. Scegliere il metodo progettuale:

1. Norme tradizionali (se ancora valide)
2. Codice di prevenzione (più flessibile)

4. Classificare l'attività secondo il Codice (Sezione G)

- In base a:

1. Funzione prevalente
2. Affollamento
3. Carico d'incendio

5. Applicare le 10 strategie antincendio (Sezione S)

- Per ciascuna: stabilire livello di prestazione necessario (livello I, II, III o IV)

1. Redigere il progetto e la relazione tecnica

- Con eventuale tavola antincendio e allegati previsti

2. Presentare SCIA (o progetto + SCIA)

- Tramite SUAP o portale VVF

3. Conservare documentazione e predisporre GSA

- Obbligatoria la gestione della sicurezza anche in fase di esercizio



ESEMPIO DI RAGIONAMENTO PER UN PROGETTO

Immaginiamo un'autorimessa interrata da 1.200 m²:

1. È soggetta al punto 75 del D.M. 151/2011 → **Categoria C** (oltre 1.000 m² interrata)
2. Serve progetto approvato dai VVF + SCIA
3. Si usa la **RTV "Autorimesse" (D.M. 15 maggio 2020)**
4. Strategie antincendio da analizzare: S.1–S.10
5. Si valuta:
 - compartimentazione (S.3) → REI 120 tra box e vie di fuga
 - controllo fumi (S.8) → ventilazione meccanica
 - operatività VVF (S.9) → corsie accesso mezzi
6. Si produce la relazione + tavole + SCIA